

Prima Traccia Atto Giudiziario Civile Esame Avvocato 2016

Con accordo di separazione coniugale omologato nel marzo 2016, Caio, sul presupposto che il reddito familiare prima della separazione ammontasse ad euro €5.000 mensili che quello suo personale ad euro 3.200,00 mensili si è impegnato a corrispondere alla propria moglie Sempronia un assegno mensile di euro 1.600,00 per il mantenimento del figlio della coppia Caietto, nonché a trasferire a quest'ultimo, senza ricevere alcun corrispettivo, la piena ed intera proprietà dell'unico immobile di cui è proprietario. L'accordo tra i coniugi prevede, inoltre, che Caietto continui a vivere insieme alla madre presso altro appartamento di proprietà di quest'ultima che, fino alla data della separazione, aveva costituito l'abitazione coniugale.

Tizio, che vanta nei confronti di Caio un'ingente credito in forza di rapporti commerciali intercorsi con il predetto, nell'anno 2015, venuto a conoscenza di tale trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre 2016, e ritenendo che lo stesso possa pregiudicarlo si reca dal proprio legale di fiducia per conoscere se sono concretamente esperibili delle azioni a tutela del proprio credito.

Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa degli interessi del proprio assistito.

Svolgimento Prima Traccia Atto Giudiziario Civile

TRIBUNALE DI.....

ATTO DI CITAZIONE EX ART. 2901 C.C.

PER:

Tizio, nato a ... e residente nel comune di... provincia di.. alla via...., C.F..... elettivamente domiciliato in... alla via.... Presso lo studio dell'avv..... C.F. , che lo difende e rappresenta, in virtù di procura allegata al presente atto. *Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3, punti a) e b) del D.L. 35/05 convertito in Legge 80/05 ed ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c., si segnalano i numeri di fax e l'indirizzo di posta elettronica dell'Avv...*

CONTRO:

Caio, nato a.. e residente in... alla via... C.F. , e

Caietto, nato a ... e residente in... alla via... C.F,

Premesso che

- 1) il sig. Tizio è creditore nei confronti del sig. Caio della somma di € ..., in virtù di una serie di rapporti commerciali intercorsi con lo stesso nel corso dell'anno 2015;
- 2) nel marzo 2016 il sig. Caio nell'accordo di separazione con il coniuge Sempronia si impegna a versare € 1.600 mensili per il mantenimento del figlio Caietto, nonché a trasferire a titolo gratuito l'immobile di sua proprietà allo stesso figlio;
- 3) Tale trasferimento viene posto in essere nel settembre 2016.
- 4) L'immobile trasferito rappresenta l'unico bene di proprietà di Caio e, quindi, il suo trasferimento comporta una sottrazione dello stesso alla garanzia del credito di Tizio. Infatti, l'art. 2740 del Codice civile afferma che il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Pertanto, qualora diminuisca la garanzia di veder soddisfatto il proprio credito a causa di atti di disposizione patrimoniale del debitore, il creditore può agire in giudizio con l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901

c.c. E' necessario, però, che si configurino alcuni elementi essenziali che sono individuati nella sussistenza di un valido rapporto di credito tra le parti, di un danno effettivo, inteso come lesione della garanzia patrimoniale e dalla consapevolezza di pregiudicare le ragioni creditorie da parte del debitore.

- 5) Nel caso di specie sussistono gli elementi idonei a legittimare una richiesta di revocatoria dell'atto di trasferimento dell'immobile a Caietto da parte del genitore Caio. Infatti, i rapporti commerciali intercorsi tra Caio e Tizio nel corso dell'anno 2015 hanno ingenerato un'ingente credito a favore di Tizio. Per quanto riguarda il danno effettivo, è palese che il trasferimento dell'unico immobile di proprietà, considerato vieppiù che la metà del reddito di Caio, € 1.600, viene concessa a titolo di mantenimento del figlio a Sempronia, arreca un pregiudizio a Tizio, compromettendo le sue ragioni creditorie e rendendo molto difficoltoso il recupero del suo credito. La *scientia damni*, ovvero la consapevolezza di Caio di danneggiare con il trasferimento dell'immobile al figlio, è chiara ed inequivocabile. Caio era consapevole di avere dei debiti nei confronti di Tizio perché sorti nel 2015 antecedenti, dunque, al trasferimento avvenuto nel settembre 2016. Inoltre, era ben conscio della diminuzione patrimoniale che subiva egli stesso a seguito degli accordi contenuti nell'omologa della separazione. Con il versamento di metà delle sue entrate e il trasferimento dell'unico bene immobile di sua proprietà, la sua situazione patrimoniale subiva una modificazione certamente in peggio. E di ciò non poteva non esserne consapevole.
- 1) Tali elementi legittimano l'esponente ad agire in giudizio chiedendo la revocatoria dell'atto di disposizione dell'immobile. Il trasferimento avvenuto a titolo gratuito, integra una donazione del bene al figlio minore, ma non è certo un corrispettivo per regolare i rapporti economici tra i coniugi per il mantenimento del minore in un'unica soluzione. Caio, infatti, versa mensilmente un assegno di 1.600 euro a Sempronia per adempiere all'obbligo di contribuire alle spese per Caietto. Dunque, in tal caso, considerato vieppiù che Caietto e Sempronia continueranno a vivere nella casa coniugale di proprietà di quest'ultima, ben si evidenzia come il trasferimento dell'appartamento a Caietto rappresenti una liberalità, pregiudizievole per le ragioni di Tizio. La stessa giurisprudenza ritiene che sono soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello

con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (Cass. 26 luglio 2005, n. 15603).

Tanto premesso

il sig. Tizio *ut supra* rappresentato e difeso

CITA

Caio, nato a.. e residente in... alla via... C.F. , e Caietto, nato a ... e residente in... alla via... C.F, a comparire dinanzi al Tribunale di..., giudice designando, all'udienza che si terrà il giorno..., ore di rito, con espresso invito alla parte convenuta a ritualmente costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza sopraindicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in narrativa,

- disporre la revocatoria dell'atto di trasferimento dell'immobile effettuato da Caio a Caietto nel settembre 2016, dichiarando inefficaci nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del patrimonio.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria si chiede, sin da ora, la prova testimoniale sui seguenti capitoli: 4), 5) e 6)

Si indicano a testi, salvo altri, i Sig.ri

Con riserva di eventuali ulteriori produzioni ed istanze istruttorie nei termini di legge, con il presente atto si depositano i seguenti documenti:

1) ...

2) ...

Luogo, data Avv. _____

PROCURA ALLE LITI

Avv..., Il sottoscritto Tizio informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, con la presente Le conferisce il più ampio mandato di rappresentarlo e difenderlo nella presente controversia e atti consequenziali, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere e presentare motivi aggiunti. Ritiene il Suo operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Informato sul disposto dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, La autorizza, sin d'ora, al trattamento dei suoi dati personali. Elege domicilio con Lei in

Firma

.....

Dichiaro vera ed autentica la suesposta firma

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno... ad istanza come in atti, Io sottoscritto Uff. Giud., ho notificato per legale scienza ed ad ogni effetto di legge il suesposto atto a :

- 1) Caio, residente in... alla via...
- 2) Caietto, residente in.. alla via ...

Seconda Traccia Atto Giudiziario Penale Esame Avvocato 2016

Tizio e Caio si accordano per commettere una rapina ai danni del gioielliere Sempronio del quale hanno studiato le abitudini. Nel giorno prefissato dopo aver atteso a volto coperto che quest'ultimo, chiuso il negozio, salga sulla propria autovettura, entrano in azione: mentre Tizio fa da palo all'angolo della strada, a circa 200 metri di distanza Caio entra nell'auto di Sempronio e dopo averlo colpito al viso con diversi pugni, si impossessa della sua valigetta per poi darsi alla fuga seguito da Tizio.

Le indagini successive consentono di individuare in Tizio e Caio gli autori del fatto. Sottoposti a processo vengono entrambi condannati alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di rapina aggravata in quanto commesso da più persone riunite e con il volto travisato, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infra quinquennale contestata dal Pm in considerazione dei precedenti a carico di entrambi risultanti dal certificato penale.

Nel determinare il trattamento sanzionatorio il Tribunale ha fissato la pena base in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1200 di multa di cui all'art. 638 c. 3 n. 1 e su questo ha applicato l'aumento per la recidiva.

Tizio si reca immediatamente dal proprio legale e lo incarica di assumere immediatamente la propria difesa. In tale veste il candidato rediga l'atto ritenuto più opportuno evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame e soffermandosi anche, in particolare, sulla natura giuridica della recidiva di cui all'art 99 comma 4 cp e sulle conseguenze in punta di pena.

Svolgimento Seconda Traccia Atto Giudiziario Penale

CORTE D'APPELLO DI...

ATTO DI APPELLO

Avverso la sentenza n. del resa in ordine al procedimento penale n. R.G. dal Tribunale di... che ha condannato Tizio nato a .. il.... CF...., alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed al pagamento di € 2.000 di multa per aver commesso il reato di rapina aggravata ex art. 628 c.3 del Codice Penale, ritenendo viepiù la sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.

Il sottoscritto avv..., del Foro di ..., difensore di fiducia di Tizio come da mandato in calce al presente atto, propone appello avverso tutti i capi della summenzionata sentenza per i seguenti

MOTIVI

1) Erronea qualificazione del reato.

Il Tribunale di ... condannava il sig. Tizio per il reato ex art. 628 c.3 per aver partecipato insieme a Caio alla rapina del gioielliere Sempronio. Nel caso di specie Tizio, travisato, attendeva all'angolo della strada dove era sita la gioielleria fungendo da palo per l'agire di Caio. Quest'ultimo, anch'egli travisato, seguiva il gioielliere e dopo averlo percosso nella sua auto trafugava la sua valigetta dandosi alla fuga. Orbene, è palese l'errore in cui è incorso l'On.le Giudicante nel ritenere applicabile alla condotta posta in essere da Tizio le aggravanti di cui al comma 3 dell'art. 628 c.p.

Infatti, come sostenuto da pacifica giurisprudenza, affinché il reato di rapina possa considerarsi aggravato dalla presenza di persone riunite è necessaria la simultanea presenza sul luogo del fatto illecito di almeno 2 persone (*Cass. Pen. S.U. Sentenza n. 21837/2012*).

Ed invero nel caso che ci occupa possiamo affermare che Tizio, fungendo da palo, si trovava distante di oltre 200 mt dal luogo della rapina, pertanto non si configura la compresenza dei due rapinatori atta a giustificare l'attribuzione dell'aggravante del reato.

Né nel caso di specie il travisamento di Tizio ha inciso aggravando la fattispecie di reato, dal momento che la sua presenza non è stata percepita dalla persona offesa Sempronio.

Tizio, benchè abbia partecipato alla rapina ai danni del gioielliere, è rimasto del tutto estraneo alla violenza perpetrata ai suoi danni, rimanendo distante dal luogo dell'effettivo perpetrarsi del reato.

Pertanto è evidente che Tizio dovrebbe rispondere solo del reato di rapina ex. art. 628 c.p. escludendo nel suo caso qualsivoglia circostanza aggravante ai sensi del comma 3 art. 628 c.p.

2) Esclusione dell'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

L'art. 99 c.p. prevede un aumento della pena per coloro che commettono un reato dopo averne commesso uno in precedenza. Tale circostanza aggravante della pena viene definita recidiva e consente di infliggere un surplus di pena legato alla capacità personale di delinquere. In pratica il legislatore ha ritenuto che coloro i quali condannati per un reato ne commettono un altro, manifestando, così, una grande propensione a delinquere e, dunque, una pericolosità sociale, possono essere destinatari in questo caso di un aumento di pena.

In ogni caso, la recidiva, anche quella reiterata, è facoltativa, nel senso che non vige alcun automatismo nella sua applicazione. Spetta, dunque, al giudice valutare caso per caso tenendo conto dei fatti e della pericolosità del soggetto che delinque. Tale assunto è stato confermato anche da copiosa e granitica giurisprudenza (*Cass., sez. IV, 11 aprile 2007n. 236412; sez. IV, 19 aprile 2007 n. 235835*)

Appare evidente, quindi, come nel caso che ci occupa Tizio, sebbene abbia precedenti penali ed abbia commesso un reato per il quale è stato condannato nei 5 anni precedenti, non ha posto in essere una condotta manifestamente violenta e pericolosa. Il suo apporto alla rapina è stato marginale, limitato alla vigilanza dell'area in cui avveniva il misfatto per conto di Caio. Pertanto, in tal caso ben poteva essere esclusa questa aggravante.

3) Concorso circostanze aggravanti ad effetto speciale e violazione art. 63 c.4 c.p.

Nel caso che ci riguarda Tizio viene condannato alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di rapina aggravata in quanto commesso da più persone riunite e con il volto travisato, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.

Nel determinare il trattamento sanzionatorio il Tribunale ha fissato la pena base in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1200 di multa di cui all'art. 638 c. 3 n. 1 e su questo ha applicato l'aumento per la recidiva.

Al riguardo occorre precisare che sussiste un concorso di circostanze, dal momento che anche la recidiva viene considerata una circostanza ad effetto speciale, come quella stabilita dal comma 3 dell'art. 628 c.p. La stessa giurisprudenza ha ritenuto, quindi, che *“la recidiva, che può determinare un aumento di pena superiore ad un terzo, è una circostanza aggravante ad effetto speciale e, pertanto, soggiace, ove ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla regola dell'applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di un ulteriore aumento. E' quanto hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza 24 maggio 2011, n. 20798”*.

Pertanto, emerge l'erroneità nel calcolo della pena operato dall'Ill.mo Tribunale di..

Va, dunque, presa in considerazione la circostanza della rapina aggravata perché prevede una pena edittale più alta nel massimo. Quindi sulla pena prevista di 4 anni e 6 mesi va applicato l'aumento fino ad un terzo. La pena massima a cui può essere assoggettato Tizio risulta di anni 6.

Per i motivi suesposti

Voglia l'Ill.mo Tribunale di ...,

- a) procedere alla derubricazione del reato di rapina aggravata in rapina semplice;
- b) escludere l'aggravante della recidiva, procedendo ad una rideterminazione della pena.
- c) in subordine, qualora si ritenga sussistere le circostanze aggravanti, considerato il concorso di circostanze ad effetto speciale (recidiva e comma 3 art. 628) procedere ad una rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 63 c. 4 c.p.

Luogo e data

Firma

Avv....

NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA.

Il sottoscritto Tizio, nato a ... il ... e residente in ... alla via ... condannato dal Tribunale di ... con sentenza n. ... del ... per i reati di cui agli articoli 628 c.3 nomina quale proprio difensore di fiducia l'avv. ... del foro di ... con studio in ... alla via ...

Delega il predetto difensore al deposito del presente atto e a rappresentarlo e difenderlo nel conseguente giudizio. Elegge altresì domicilio presso lo studio dello stesso.

Terza Traccia Atto Giudiziario Amministrativo Esame Avvocato 2016

In data 23 aprile 2016 Tizio aliena a Caio un immobile di interesse storico-artistico (ritualmente dichiarato) di sua proprietà. Al fine di ottemperare all'obbligo di legge, lo stesso trasmette alla competente Soprintendenza, con lettera raccomandata ricevuta in data 2 maggio 2016, copia autentica del contratto di compravendita. Il Ministero per i Beni e le Attività culturali, senza comunicare l'avvio del procedimento agli interessati, esercita il diritto di prelazione sull'immobile con provvedimento del 25 ottobre 2016 nel quale, dopo aver affermato la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione del termine lungo di 180 giorni (non avendo Tizio effettuato la prescritta denuncia di alienazione) si limita a fare generico riferimento all'interesse storico artistico dell'immobile stesso. Tale provvedimento viene consegnato all'Ufficiale notificatore il 26 ottobre 2016 e notificato alle parti del contratto in data 4 novembre 2016. Caio, preoccupato di perdere la proprietà del predetto immobile, si reca dunque da un legale al quale, dopo aver esposto i fatti sopra detti, rappresenta che Tizio, nel trasmettere alla Soprintendenza copia di contratto di compravendita, aveva comunque indicato il domicilio in Italia di ciascuna delle parti contraenti. Il candidato assunto le vesti del legale di Caio, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni del proprio assistito illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

Terza Traccia Atto Giudiziario Amministrativo Esame Avvocato 2016

In data 23 aprile 2016 Tizio aliena a Caio un immobile di interesse storico-artistico (ritualmente dichiarato) di sua proprietà. Al fine di ottemperare all'obbligo di legge, lo stesso trasmette alla competente Soprintendenza, con lettera raccomandata ricevuta in data 2 maggio 2016, copia autentica del contratto di compravendita. Il Ministero per i Beni e le Attività culturali, senza comunicare l'avvio del procedimento agli interessati, esercita il diritto di prelazione sull'immobile con provvedimento del 25 ottobre 2016 nel quale, dopo aver affermato la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione del termine lungo di 180 giorni (non avendo Tizio effettuato la prescritta denuncia di alienazione) si limita a fare generico riferimento all'interesse storico artistico dell'immobile stesso. Tale provvedimento viene consegnato all'Ufficiale notificatore il 26 ottobre 2016 e notificato alle parti del contratto in data 4 novembre 2016. Caio, preoccupato di perdere la proprietà del predetto immobile, si reca dunque da un legale al quale, dopo aver esposto i fatti sopra detti, rappresenta che Tizio, nel trasmettere alla Soprintendenza copia di contratto di compravendita, aveva comunque indicato il domicilio in Italia di ciascuna delle parti contraenti. Il candidato assume le vesti del legale di Caio, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni del proprio assistito illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

Svolgimento Terza Traccia Atto Giudiziario Amministrativo

Norme di riferimento Prima Traccia Atto Giudiziario Amministrativo

Schema Prima Traccia Atto Giudiziario Amministrativo

Svolgimento Prima Traccia Atto Giudiziario Amministrativo